



Comune di Sant'Elia Fiumerapido

(Provincia di Frosinone)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2026

L'anno 2026, addì 22, del mese di Giugno, alle ore 19.00., nella Sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Straordinaria in seduta pubblica di Seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Diego Violo sono presenti N.12 - ed assenti 1, sebbene invitati come segue:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dott. Fabio Violi	SI	Maddalena Lombardi	SI
Diego Violo	SI	Samuele Fiorella	SI
Monia Miele	SI	Roberto Angelosanto	NO
Annalisa Fionda	SI	Claudia Sofia	SI
Simone Caringi	SI	Antonio D'Agostino	SI
Cinzia Rizza	SI	Stefano Serra	SI
Roberto Rotondo	SI		

Partecipa il Segretario Comunale presso il Comune di S.Elia Fiumerapido, Anna Parisi, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2026

Relaziona l'Assessore Fionda: La proposta tariffaria per il 2026 è finalizzata a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assicurando al tempo stesso trasparenza e sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Nel piano sono inserite tutte le componenti obbligatorie previste dalla normativa nazionale. Tra queste figurano le componenti destinate alla copertura dei costi dei bonus sociali e delle agevolazioni rivolte alle famiglie in difficoltà economica.

Tali voci non rappresentano un incremento dei costi di gestione del Comune, ma somme che vengono rimosse dall'ente e successivamente trasferite secondo le disposizioni previste a livello nazionale.

L'amministrazione ha inoltre adeguato i propri sistemi per consentire l'erogazione del bonus TARI e favorire l'accesso alle agevolazioni da parte degli aventi diritto.

Per questi motivi si invita il Consiglio Comunale ad approvare il piano tariffario.

Dichiarazione di voto sul Piano Tariffario TARI

Consigliere Serra: Il nostro voto è contrario, in continuità con le valutazioni espresse sul Piano Economico Finanziario e sulla gestione complessiva del servizio.

Consigliere Caringi: Il nostro voto è favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che, in forza della Predetta legge di stabilità per il 2014, all'art. 1, comma 654 prevede, in relazione alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani, che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Proposta n. 21 del 18/06/2026

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/6/2021, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/5/2022 è stata approvata l'appendice al predetto regolamento;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTA la Legge di Bilancio 2026, articolo 1 al comma 677, con cui si stabilisce che “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»”;

DATO ATTO che Il succitato comma in esame estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 avente ad oggetti: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, (20G00135) (GU Serie Generale n. 226 del 11.09.2020);

DATO ATTO che il citato D. Lgs. 116/2020 introduce una nuova classificazione dei rifiuti, che ora si distinguono in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi: non esistono, pertanto, più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 – “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. (20G00136) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020);

Proposta n. 21 del 18/06/2026

VISTO l'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 22/1997 e l'art. 8 del D.P.R. 158/99, richiamato dall'art. 651 della legge 147/2013, sulla base del quale l'Ente locale determina la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'allegato 2 della determinazione ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021;

VISTA la deliberazione ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF contenente il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025 MTR-2*", apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e le successive modifiche operate dalla deliberazione n. 389/2023 di ARERA recante l'aggiornamento biennale del metodo tariffario;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTA la deliberazione ARERA del 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF, contenente "*L'Avvio del procedimento per l'aggiornamento biennale delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti*";

TENUTO CONTO del PEF redatto secondo il MTR-2 (come modificato e integrato) dai gestori che effettuano il servizio nel biennio 2024-2025, finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2022 e 2023 secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2bis, del MTR-2 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 3, comma 2, della già citata determinazione n. 1/2023-DTAC), delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del MTR-2 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2;

VISTO l'Art. 1.1 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 che stabilisce lo schema tipo per la stesura della Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario (PEF) per il ciclo integrato dei rifiuti del Comune ricompreso nell'ambito tariffario;

DATO ATTO che Il PEF deve essere redatto secondo il MTR-3 dai gestori che effettuano il servizio nel periodo 2026 - 2029, ed è finalizzato alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo, sulla base dei dati di bilancio degli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del MTR-3 (fatti salvi i casi di avvicendamento gestionale oggetto di chiarimento nell'articolo 4, comma 6, della già citata determinazione n. 1/2025-DTAC), delle componenti di conguaglio di cui agli articoli 19 e 20 del MTR-3 relative ai costi riferiti alle annualità pregresse, e delle eventuali componenti previsionali di cui agli articoli 10 e 17 del MTR-3.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22.6.2026 avente ad oggetto: "Approvazione PEF TARI 2026/2029" con la quale è stato approvato il PEF TARI relativo alle annualità 2026/2029;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2026-2029, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 2, del MTR-3, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione di Consiglio Comunale n.11;

DATO ATTO che con la succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti documenti:

- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), compilato nelle parti di sua competenza;
- relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025) e relativi allegati comprensivi di fonti contabili;

- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i gestori di diritto privato) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

DATO ATTO che il PEF TARI 2026/2029, per l'anno 2026, evidenzia costi complessivi pari a Euro 996.799,00 (compresa IVA). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 996.799,00, esclusa la componente TEFA del 5% e le componenti UR1 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, UR2 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi e la componente UR3 per il finanziamento per il Bonus TARI 2026;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e che gli stessi devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2026 e del 2027, così come determinati in base ai criteri sopra descritti e derivanti dai costi sostenuti nell'anno 2024 e 2025;

CONSIDERATO che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2026, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 996.799,00 e comprende i costi fissi, pari a € 284.024,00 ovvero al 28,49% dell'intero costo, ed i costi variabili di € 712.775,00, pari al restante 71,51%, così come da PEF approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 22.6.2026;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Sant'Elia Fiumerapido per l'anno 2026, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali correlati ad un'equa ripartizione della tassazione fondata sui principali fattori costituiti dal numero di abitanti per unità immobiliare, dalla dimensione in mq e dalla configurazione dei nuclei familiari nel territorio e delle attività commerciali, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 88% per le utenze domestiche (quota fissa) e del 12% per le utenze non domestiche (parte fissa), dell'88% utenze domestiche (parte variabile) e del 12% utenze non domestiche (parte variabile);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) nella misura già indicata per l'anno 2025 e indicati nell'allegata scheda riepilogativa;

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2026-2029 per l'anno 2026, rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 996.799,00 -
Totale gettito tari	€ 996.799,00–

RILEVATO inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Frosinone sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, anche per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATI inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis,

comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3_a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Frosinone e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

Proposta n. 21 del 18/06/2026

dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTA la proposta di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 elaborate dall'Ufficio Tributi dell'Ente;

ATTESO che, con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono quelle riportate nell'Allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante del medesimo, nel quale sono riportate l'analisi dei costi (Allegato B) utili alla determinazione del piano tariffario necessario alla copertura integrale dei costi evidenziati con il PEF TARI 2026/2029;

RITENUTO di stabilire, contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe 2026, le seguenti scadenze delle rate di pagamento della TARI 2026, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del nuovo Regolamento Tari, approvato al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna:

- Prima rata: 31 luglio 2026
- Seconda rata: 30 settembre 2026;
- Terza rata: 30 novembre 2026;
- Quarta rata: 31 gennaio 2027;

FATTA SALVA l'applicazione per l'anno 2026 dell'addizionale provinciale TARI del 5,00%, pari a € 49.839,95, che porta l'importo complessivo a € 1.046.638,95;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026.

Proposta n. 21 del 18/06/2026

PRESO ATTO che la delibera consiliare che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate sopra ricordate;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO, in particolare, l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri preventivamente espressi sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. del 7097;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Sofia, Serra e D'agostino) e n.0 astenuti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti tariffe TARI, valevoli per la determinazione dell'imposta per l'anno **2026**, ed esposte nel piano tariffario di cui all'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:



Calcolo Tariffe - Anno 2026

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

2026

Utenze Domestiche

Componenti	Ka	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFD)	Kb	Nr.Fam.Imp	Nr.Famiglie	Nr.Corretto	Quota Var.	Parte Var. (TVD)
1 - 1 Componente	0,810	99.404,92	96.416,33	78.097,23	0,565450	54.518,59	1,000	801,00	753,86	753,86	134,129078	101.114,57
2 - 2 Componenti	0,940	163.750,87	146.078,92	137.314,18	0,656201	95.857,13	1,600	1.454,00	1.219,46	1.951,13	214,606525	261.703,83
3 - 3 Componenti	1,020	69.202,55	68.645,13	70.018,03	0,712048	48.878,62	1,950	498,00	481,86	939,62	261,551703	126.031,02
4 - 4 Componenti	1,090	43.087,00	42.761,49	46.610,03	0,760914	32.537,81	2,300	306,00	295,74	680,20	308,496880	91.234,28
5 - 5 Componenti	1,100	15.153,36	15.053,66	16.559,02	0,767895	11.559,62	2,450	96,00	93,53	229,15	328,616242	30.735,97
6 - 6 o più Componenti	1,060	8.929,07	8.906,07	9.440,43	0,739971	6.590,23	2,500	53,00	48,97	122,43	335,322696	16.422,08
		399.527,77	377.861,59	358.038,92		249.942,00		3.208,00	2.893,42	4.676,40		627.241,74

**Calcolo Tariffe - Anno 2026**

COMUNE DI SANTELIA FIUMERAPIDO

2026

Attività												
Descrizione	Kc	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Fissa	Parte Fissa (TFND)	Kd	Sup.Import.	Sup.Totale	Sup.Corretta	Quota Var.	Parte Var. (TVND)
A01 - Musei, Biblioteche,	0,610	406,00	406,00	247,66	0,384354	156,05	5,650	406,00	406,00	2.293,90	1,060593	430,60
A02 - Cinematografi e	0,460	0,00	0,00	0,00	0,289841	0,00	4,250	0,00	0,00	0,00	0,797791	0,00
A03 - Automesse e	0,520	8.861,10	8.861,10	4.607,77	0,327646	2.903,31	4,800	8.861,10	8.861,10	42.533,27	0,901035	7.984,16
A04 - Campeggi,	0,810	344,00	344,00	278,64	0,510372	175,57	7,450	344,00	344,00	2.562,80	1,398481	481,08
A05 - Stabilimenti	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00
A06 - Esposizioni,	0,560	0,00	0,00	0,00	0,352850	0,00	5,120	0,00	0,00	0,00	0,961104	0,00
A07 - Alberghi con	1,590	0,00	0,00	0,00	1,001841	0,00	14,670	0,00	0,00	0,00	2,753787	0,00
A08 - Alberghi senza	1,190	2.118,00	2.118,00	2.520,42	0,749806	1.588,09	10,980	2.118,00	2.118,00	23.255,64	2,061117	4.365,44
A09 - Case di cura e	1,470	4.922,00	4.922,00	1.235,34	0,926231	4.558,91	13,550	4.922,00	4.922,00	66.693,10	2,543546	12.519,33
A10 - Ospedali	1,700	0,00	0,00	0,00	1,071151	0,00	15,670	0,00	0,00	0,00	2,941502	0,00
A11 - Uffici, agenzie,	0,860	5.194,43	5.194,43	4.467,21	0,541877	2.814,74	7,890	5.194,43	5.194,43	40.984,03	1,481076	7.693,34
A12 - Banche ed istituti di	0,860	0,00	0,00	0,00	0,541877	0,00	7,890	0,00	0,00	0,00	1,481076	0,00
A13 - Negozi	1,220	2.605,00	2.605,00	3.178,10	0,768709	2.002,49	11,260	2.605,00	2.605,00	29.332,30	2,113677	5.506,13
A14 - Edicola, farmacia,	1,440	334,00	334,00	480,96	0,907328	303,05	13,210	334,00	334,00	4.412,14	2,479722	828,23
A15 - Negozi particolari	0,860	0,00	0,00	0,00	0,541877	0,00	7,900	0,00	0,00	0,00	1,482953	0,00
A16 - Banchi di mercato	1,000	0,00	0,00	0,00	0,600496	0,00	9,900	0,00	0,00	0,00	1,050304	0,00
A17 - Attività artigianali	1,120	433,00	433,00	484,96	0,705700	305,57	10,320	433,00	433,00	4.468,56	1,937224	838,82
A18 - Attività artigianali	0,990	1.144,76	1.144,76	1.133,32	0,623788	714,09	9,100	1.144,76	1.144,76	10.417,36	1,708211	1.955,50
A19 - Carrozzeria,	1,260	38,00	38,00	47,88	0,793912	30,17	11,580	38,00	38,00	440,04	2,173746	82,60
A20 - Attività industriali	0,890	1.268,00	1.268,00	1.128,52	0,560779	711,07	8,200	1.268,00	1.268,00	10.397,60	1,539267	1.951,79
A21 - Attività artigianali di	0,660	1.079,00	1.079,00	712,14	0,415859	448,71	8,100	1.079,00	1.079,00	8.739,90	1,520496	1.640,62
A22 - Ristoranti, trattorie,	9,000	1.973,68	1.973,68	17.763,16	5,670801	11.192,37	60,240	1.973,68	1.973,68	118.894,78	11,307984	22.318,40
A23 - Mense, birrerie,	2,670	0,00	0,00	0,00	1,682338	0,00	24,600	0,00	0,00	0,00	4,617802	0,00
A24 - Bar, caffè,	7,040	936,00	936,00	6.589,44	4,435826	4.151,93	64,770	936,00	936,00	60.624,72	12,158335	11.380,20
A25 - Supermercato,	2,340	851,00	851,00	1.991,34	1,474408	1.254,72	21,550	851,00	851,00	18.339,05	4,045270	3.442,52
A26 - Plurilicenze	2,340	75,00	75,00	175,50	1,474408	110,58	21,500	75,00	75,00	1.612,50	4,035884	302,69
A27 - Ortofrutta,	7,500	140,00	140,00	1.050,00	4,725667	661,59	68,930	140,00	140,00	9.650,20	12,939232	1.811,49
A28 - Ipermercati di	1,980	0,00	0,00	0,00	1,247576	0,00	18,200	0,00	0,00	0,00	3,416423	0,00
A29 - Banchi di mercato	6,580	0,00	0,00	0,00	4,145985	0,00	60,500	0,00	0,00	0,00	11,356790	0,00
A30 - Discoteche, Night	1,830	0,00	0,00	0,00	1,153063	0,00	16,830	0,00	0,00	0,00	3,159252	0,00
		32.722,98	32.722,98	54.092,36		34.083,00		32.722,98	32.722,98	455.651,89		85.532,94

2) di dare atto che il Piano Tariffario 2026 è stato redatto in coerenza con il PEF Tari 2026/2029, validato dal Responsabile del Servizio Ambiente ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 22.06.2026;

3) di stabilire le seguenti scadenze delle rate di pagamento della TARI 2026, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del nuovo Regolamento Tari, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 25/06/2021, così come modificato con l'approvazione dell'Appendice approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 27/05/2022:

- Prima rata: 31 luglio 2026
- Seconda rata: 30 settembre 2026;
- Terza rata: 30 novembre 2026;
- Quarta rata: 31 gennaio 2027;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente, a seguito di separata votazione dal medesimo esito della precedente votazione;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegati:

- Piano Tariffario anno 2026 (Allegato A)
- Analisi dei Costi (allegato B)
- Tabella Coefficienti anno 2026 (Allegato C)
- Studio delle tariffe applicate 2026 (Allegato D)
- Parere del Revisore dei Conti (Allegato E)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **21**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Alba Olandesi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alba Olandesi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DIEGO VIOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNA PARISI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Sant'Elia Fiumerapido. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DIEGO VIOLO in data 02/07/2026
Anna Parisi in data 02/07/2026